

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 37

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 16 dicembre 2019, n. 57)

Art. 1

(Abrogazione della [l.r. 15/2019](#))

1. È abrogata la [legge regionale 31 maggio 2019, n. 15](#) (Modifiche alla [l.r. 37/2015](#)).

Art. 2¹

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 37/2015](#))

(abrogato)

Art. 3²

(Integrazione della [l.r. 37/2015](#))

(abrogato)

Art. 4³

(Modifiche all'articolo 17 della [l.r. 37/2015](#))

(abrogato)

¹ Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 57. Il testo originario era così formulato:
"Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2015) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), sono inseriti i seguenti:

«4. Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, del d.p.r. 380/2001, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte II del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83 dello stesso d.p.r., gli interventi edilizi si considerano suddivisi nelle seguenti categorie:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

5. La Regione, sulla base delle linee guida concernenti i criteri per l'assegnazione dei diversi interventi edilizi alle categorie di cui al comma 4, che saranno emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, predispone e adotta specifiche elencazioni di adeguamento per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 4, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001.

6. E' demandato al dipartimento regionale competente, il compito di predisporre le specifiche elencazioni di cui al comma 5. In caso di mancato adeguamento, le previsioni delle linee guida trovano integrale applicazione sul territorio regionale.».

² Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 57. Il testo originario era così formulato:
"Art. 3 (Integrazione della l.r. 37/2015) - 1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 37/2015, è inserito il seguente: «Art. 3 ter (Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale) - 1. Non rientrano nelle competenze della Regione le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche, delle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, delle strade e autostrade e relative pertinenze, nonché delle opere inerenti i trasporti e impianti fissi di interesse nazionale, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione sono svolte dalle competenti amministrazioni.».

³ Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 57. Il testo originario era così formulato:
"Art. 4 (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 37/2015) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/2015, sono inseriti i seguenti: «3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, entro e non oltre il 30 giugno 2020, costituiscono l'ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia (SUE), di cui all'articolo 5 del d.p.r. 380/2001. 4. Le procedure previste dall'articolo 65, commi 1 e 6 e dall'articolo 93 del d.p.r.380/2001 sono effettuate presso il SUE di cui al comma 3. 5. Nelle more dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3, le procedure indicate al comma 4 sono effettuate presso i settori tecnici regionali competenti per territorio.».

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.